

REGOLAMENTO (CE) N. 685/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2001

relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisioni 2001/265/CE ⁽⁴⁾ e 2001/266/CE ⁽⁵⁾ del Consiglio, del 19 marzo 2001, la Comunità europea ha concluso accordi con la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.
- (2) Gli accordi in questione prevedono che la Comunità riceva dalla Bulgaria e dall'Ungheria un certo numero di autorizzazioni per il transito su strada.
- (3) È necessario pertanto definire norme che disciplinino la ripartizione e la gestione delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità.
- (4) Per ragioni pratiche e di gestione, è opportuno che tali autorizzazioni siano assegnate agli Stati membri dalla Commissione.
- (5) A tal fine occorre quindi definire un metodo di ripartizione. In seguito, gli Stati membri distribuiranno tali autorizzazioni alle imprese in base a criteri obiettivi.

(6) Al fine di garantire un uso ottimale delle autorizzazioni, è opportuno che tutte le autorizzazioni non assegnate siano restituite alla Commissione che provvede alla loro ridistribuzione.

(7) Occorre basare la ripartizione delle autorizzazioni su criteri che tengano pienamente conto degli effettivi flussi di traffico commerciale tra la Grecia e gli altri Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli accordi conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria e che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (in seguito denominati «accordi»).

Articolo 2

1. La Commissione assegna le autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorizzazioni sono ripartite tra gli Stati membri ai sensi dell'allegato. Alla luce dell'esperienza acquisita e, in particolare, dell'evoluzione dei flussi di traffico, la Commissione, se necessario, e comunque non prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sottoporrà al Consiglio una proposta di modifica della ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri.

3. Le autorizzazioni relative a ciascun anno devono essere ripartite entro il 15 ottobre dell'anno precedente.

4. Il numero di autorizzazioni distribuite nel primo anno di applicazione di ciascuno dei due accordi deve essere adeguato in misura proporzionale se l'accordo è entrato in vigore dopo il 1° gennaio dell'anno in questione.

⁽¹⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 168 del 16.2.2000, pag. 13.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2001.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.